

**ADEMPIMENTI**

---

***La verifica del riconoscimento delle Op***

di Luigi Scappini

In un [\*\*precedente intervento\*\*](#) sono state individuate le **caratteristiche** e **regole** che devono avere le **Op** (Organizzazioni di produttori) per poter essere **riconosciute**.

Proseguiamo l'analisi analizzando le **procedure** di **richiesta** di **riconoscimento**, nonché le **modalità** di **controllo** del rispetto dei requisiti.

La **richiesta** di riconoscimento deve essere **presentata** alla/e **Regione/i** competenti e, nell'ipotesi di organizzazioni transnazionali, al **Mipaaf**.

L'ente competente attiva l'**istruttoria** che deve essere ultimata nel termine di **120 giorni**.

Per quanto concerne le **Op** riconosciute come tali in ragione di una **normativa precedente**, e il cui riconoscimento è stato successivamente adeguato al Regolamento, nel caso in cui soddisfino le condizioni attualmente richieste dal **D.M. 3 febbraio 2016**, **possono mantenere** la qualifica di Op ed essere conseguentemente iscritte nell'elenco.

A tal fine, **tuttavia**, nel **termine** di 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto, e quindi entro il prossimo **15 giugno**, devono **trasmettere** alla Regione di competenza la **documentazione necessaria** per attestare il possesso dei nuovi requisiti e condizioni richieste.

Importante è evidenziare come, ai fini del riconoscimento, devono essere presi a riferimento i **parametri** specifici individuati dalle singole **Regioni**, in funzione anche del **settore** di riferimento.

Sul punto, si evidenzia come sia data **facoltà** alle singole Regioni di **incrementare i parametri** relativi al **numero** minimo di **associati** richiesti nonché al **volume d'affari** generato e "garantito". In tal caso è fatto obbligo alla Regione di darne formale comunicazione al Ministero.

Proprio in riferimento al parametro della **produzione**, l'articolo 4 del decreto stabilisce che esso:

1. in **fase di riconoscimento** della Op è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della persona giuridica richiedente, o dalla documentazione dei soci in caso di persona giuridica di nuova costituzione, inerente l'ultimo esercizio sociale

antecedente l'anno in cui è effettuata la presentazione dell'istanza di riconoscimento, mentre

2. in **fase di controllo** e verifica, si ricava dal bilancio e dagli altri documenti contabili della Op riconosciuta inerente l'esercizio sociale antecedente l'anno in cui è effettuato il controllo.

Abbiamo visto come la Op deve garantire una **commercializzazione di prodotti** costituiti in **prevalenza** da cessioni o conferimenti eseguite dai soci. Ai fini del **rispetto** di tale **parametro**, **non rileva il prodotto**:

1. reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio;
2. destinato al consumo proprio del socio;
3. acquistato da terzi sia da parte della Op medesima che dai soci che la compongono;
4. che l'organizzazione rivende ai propri soci a meno che esso abbia subito un processo di trattamento, trasformazione o confezionamento a opera della Op.

I **requisiti** richiesti per la qualifica di Op devono **sussistere** anche **successivamente** al **primo riconoscimento** e a tal fine, l'articolo 8 del decreto prevede il rispetto di Linee guida emanate dal Mipaaf.

Il **controllo**, in ipotesi di Op con soci aventi sede in **Regioni** diverse, sono **coordinati** dalla **Regione di riferimento** e svolti da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

È assegnato il compito alle Regioni di procedere, oltre alla **verifica formale** dei parametri, anche ad **effettuare** almeno **una volta a triennio**, una **visita ispettiva** presso la Op.

Nel caso di Op operante in più regioni, se il parametro del volume d'affari non viene rispettato per tre anni consecutivi nella Regione che ha operato il riconoscimento, si verifica il trasferimento della sede legale nella Regione in cui si è realizzato il maggior volume o produzione commercializzata.

È prevista la **decadenza** dalla qualifica di Op nei seguenti casi:

1. **perdita** di almeno uno dei **requisiti dimensionali** richiesti;
2. **mancato rispetto** delle norme **statutarie**;
3. **mancata trasmissione** dei **dati** e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa.

Al verificarsi di una delle cause di decadenza, nel termine di **60 giorni** dal relativo accertamento, l'Amministrazione competente ne deve dare **formale comunicazione** alla Op, stabilendo altresì le eventuali misure correttive che devono, eventualmente, essere poste in essere a cura della Op.

Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito, si procede

alla **revoca del riconoscimento** con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata.